



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

Sezione I

In persona del Giudice **Vincenzo Vitalone**

Nel procedimento civile numero: R.G. **23473 / 2015** vertente

TRA

AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I DI ROMA elettivamente domiciliato in
ROMA, presso lo studio dell'avv. CRISTINA BOCCIA

ATTRICE

DOMENICO ALESSIO in proprio elettivamente domiciliato in ROMA presso lo
studio dell'AVV. FRANCESCO SCACCHI

ATTORE

E

GIUSEPPE POLINARI

elettivamente domiciliato in, presso lo studio dell'avv. MORGIGNI BIANCA

CONVENUTO

E

ANTONIO SILI SCAVALLI elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio
dell'avv. SISTOPAOLI ANNA

CONVENUTO

E

FIALS elettivamente domiciliata in Roma presso gli avv. ti ANTONO PERAINO E
GIORGIA GALLINELLI



INTERVENUTA**SVOLGIMENTO PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE**

L'azienda Policlinico Umberto I di Roma e Domenico Alessio, anche nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente, hanno chiesto la condanna di Giuseppe Polinari e Antonio Sili Scavalli al risarcimento del danno nei loro confronti a cagione di una serie di atti denigratori e diffamatori perpetrati, anche mediante l'uso della stampa, utilizzando arbitrariamente, peraltro, la loro qualità di dirigenti sindacali.

I fatti risalgono, a mente dell'atto di citazione, a far data dall'autunno del 2012 sino alla primavera del 2013, allorquando i convenuti, mediante una reiterata serie di diffide denigravano l'attività e la professionalità dell'Alessio, quale direttore generale dell'azienda sanitaria, finanche giungendo a porre nel dubbio, in maniera pubblica, la legittimità della sua nomina.

L'evidente intento diffamatorio si consolidava, a dire degli attori, anche mediante dichiarazioni di entrambi i convenuti agli organi di stampa che avevano ad oggetto l'utilizzo, presuntamente indebito, delle gallerie sotterranee del policlinico utilizzate per mettere in comunicazione i vari reparti, creando altresì un clima di pretestuoso allarme.

Si costituivano entrambi i convenuti che contestavano il fondamento della domanda così come proposta, sottolineando la piena legittimità del loro operato e delle loro critiche da ricondursi all'esercizio legittimo, e per alcuni aspetti doveroso, della loro funzione di dirigenti sindacali, vista la situazione di grave crisi in cui in quel periodo versava il policlinico di Roma.

E' intervenuta nel processo, ex art 105 II° c.p.c. la Fials, sindacato dei medici universitari di cui il Sili Scavalli era dirigente, sostenendo la difesa di questi.

In via preliminare si osserva che è stata più volte richiesta dalla difesa del Sili Scavalli la sospensione del presente processo all'esito della definizione di quello penale che lo vede come imputato per fatti riconducibili alle medesime vicende che qui ci occupano. La richiesta è stata già rigettata in istruttoria, e non possono, in questa sede, che riconfermarsi i motivi che hanno condotto a quella decisione, ed in particolare quello per il quale non vi è alcuna identità tra l'imputazione che riguarda il convenuto in quel processo e l'odierno accertamento di profili diffamatori ai danni degli attori che costituiscono l'unico oggetto del presente procedimento.

Gli esiti del processo penale, nel quale l'Alessio si è altresì costituito parte civile, e che peraltro non risulta essere ancora pervenuto ad una conclusione definitiva, sono pertanto estranei a questo procedimento e di essi non può tenersi alcun conto, anche se le parti hanno continuato a ritenerli, per diversi aspetti, determinanti ai fini della presente valutazione, che invece deve da essi essere disancorata



Per quanto riguarda il merito deve innanzitutto sottolinearsi che l'atto di citazione presenta diversi profili di confusione tra la posizione del Policlinico e quella del suo direttore generale pro tempore, che pure ha inteso avanzare autonoma domanda risarcitoria, perché sia nell'atto introduttivo che nelle conclusioni è stata richiesta la condanna in solido dei due convenuti ad unica somma, pari ad € 200.000,00, o quella diversa da accertarsi a favore di entrambi gli attori -seppur per il solo danno non patrimoniale- e senza operare alcuna distinzione, certamente necessaria, tra le due posizioni.

Non poteva non distinguersi invero la posizione del Policlinico, e gli eventuali profili diffamatori nei suoi confronti, da quella personale dell'Alessio, tenendo conto che anche gli elementi soggettivi ed oggettivi del reato di diffamazione, certamente da accertare in questa sede, seppur in via incidentale, e con riferimento ai due convenuti, appaiono assolutamente diversi ove riguardino l'ente ovvero investano la singola persona.

L'atto di citazione invece ha prospettato un'indistinta posizione dell'ente e del suo legale rappresentante, confusione che ha riguardato altresì agli stessi convenuti che hanno invero assunto iniziative autonome seppur coincidenti, anche quali esponenti di due diverse sigle sindacali, e per i quali andavano certamente valutati distintamente, come detto, i diversi profili attinenti la finalità delle loro iniziative e l'eventuale valenza diffamatoria dei loro interventi.

Valga per tutti la circostanza lamentata dagli attori per la quale i convenuti, dopo aver inizialmente plaudito alla nomina dell'Alessio quale direttore generale, sottolineandone i suoi profili di professionalità e competenza nel settore, mutavano completamente atteggiamento, giungendo a porre nel dubbio la stessa legittimità della sua nomina.

Sembra evidente che tale profilo, ritenuto dai proponenti come indebito, atteneva non certo alla persona dell'Alessio quanto alla idoneità dell'iter amministrativo che aveva condotto alla sua nomina; e, tanto è vero che non emergevano profili di offesa gratuita alla persona, che gli stessi convenuti avevano manifestato la piena approvazione su quella scelta, anche a nome e delle sigle sindacali che ciascuno di loro rappresentava.

La profonda e radicata contestazione dell'attività del Policlinico, che emerge dalle reiterate diffide inviate dai convenuti all'Alessio, e riferibili ad una serie di scelte e di attività dell'azienda ospedaliera, e che è inutile ed ultroneo in questa sede rammentare, manifesta certamente da parte dei convenuti, che non si dimentichi operavano quali rappresentanti sindacali, un forte volontà di far emergere un grave disagio e documenta un'aspra controversia tra vertici del Policlinico ed alcuni settori dei dipendenti.

Non vi è dubbio che i toni e gli strumenti utilizzati dai convenuti potevano apparire non conformi alla pur legittima dialettica sindacale, a cui deve essere estraneo, tendenzialmente, il continuo richiamo a fattispecie penalistiche reiteratamente ed ingiustificatamente contenuto nelle loro diffide, ma tutto ciò non integra di per sè i profili della diffamazione che deve, pur sempre, essere sostenuta almeno dalla consapevolezza della gratuità e strumentalità dell'offesa e dalla coscienza di aggredire



senza giustificato e ragionevole motivo l'altrui reputazione (Cass. 10.6.2005 n. 23805, Cass. 9.7.2010 n. 36593).

Tutta la vicenda, nella quale vanno ricondotte anche le dichiarazioni dei convenuti riportate poi da alcuni articoli di stampa che avevano ad oggetto le scelte dell'azienda di utilizzare i sotterranei del policlinico (ipogei) per collegare tra loro i vari reparti nonché l'enfatizzazione dell'episodio della caduta di un ascensore (posizione del Polinari), compendia il clima di contrasti e di aspra contrapposizione all'interno delle cliniche universitarie travolte da una evidente crisi amministrativa e finanziaria che presumibilmente generò anche lo scontro tra vertici ed alcune sigle sindacali.

L'intervento del sindacato Fials a favore del Sili Scavalli dimostra che l'attività e le iniziative di costui non furono riconducibili a mera volontà del convenuto di aggredire indebitamente l'onorabilità e la reputazione dell'Alessio che, assunto il delicato, e certamente super esposto, compito di direttore generale, era certo consapevole del rischio istituzionale di poter essere personalmente coinvolto in quel clima di contrasti e persino sospetti più o meno giustificati che caratterizzava la gestione e l'attività del policlinico.

Si vedano allora le diffide del 1.10.2012, del 7.11.2012 del 26.2.2013 del 7.3.2013 (v doc 8 ss degli attori) attribuibili singolarmente ai convenuti e dove nessuna, pur avendo diversi oggetti, presenta un profilo diffamatorio anche perchè non si riscontrano in esse termini oggettivamente offensivi o gratuitamente denigratori, dovendosi certamente valutare che esse erano iniziative sindacali, più o meno apprezzabili dagli destinatari ma che per alcun motivo possono essere ricondotte nel novero dell'illecito.

Seppur non può teoricamente escludersi che l'attività sindacale possa trascinare in profili diffamatori, ove usi nel suo estrinsecarsi termini o toni gratuitamente offensivi nei confronti di terzi, non può certo negarsi che possono in essa giustificarsi modalità virulente ed aggressive ove si ritenga, più o meno legittimamente, di tutelare gli interessi di cui essa è attributaria.

Non possono peraltro confondersi, come già osservato, gli elementi che consentirebbero di individuare la presenza di offese indebite alla persona dell'Alessio con quelli nei confronti dell'azienda ospedaliera.

Non vi sono dubbi che anche nei confronti degli enti in quanto tali e cioè quali soggetti titolari di onore e dignità sociale, possa riconoscersi la tutela che proviene dall'art 595 cp. e dall'art 12 della legge sulla stampa, allorchè si accerti, in concreto, il carattere diffusivo dell'offesa, idoneo ad incidere sulla considerazione esterna che l'ente gode nella collettività, occorre tuttavia accertare la tipologia del medesimo, la funzione che esso svolge nell'ambito sociale, più o meno ristretto, e la idoneità della presunta offesa ad lederne l'immagine ed il prestigio sociale.

Nella fattispecie nulla può consentire di ritenere che l'immagine sociale del Policlinico sia stata gratuitamente offuscata dalle iniziative dei due leder sindacali, dovendosi anche per tale aspetto richiamare le precedenti osservazioni riferibili alla circostanza che tutta



la vicenda deve essere collocata in un momento di grave crisi della struttura ospedaliera romana, già oggetto di notevoli critiche, sia con riferimento alla sua gestione amministrativa che sanitaria, come emerge dagli stessi articoli di stampa richiamati dagli attori e dalla copiosa documentazione che gli stessi attori hanno ritenuto di produrre (v doc 11/45).

Che poi le critiche dei convenuti alla attività ed alle scelte gestionali dell'Alessio fossero infondate, ingiuste e finanche pretestuose è questione che non può attenersi alla valutazione di un processo per diffamazione ove non emergano i profili tipici del reato, anche per ciò che riguarda l'ineludibile necessità dell'emergere del dolo.

Su tali presupposti la domanda deve essere rigettata con la conseguente soccombenza nelle spese legali come da dispositivo, e tenuto conto del valore della controversia; Le stesse rimangono compensate tra gli attori ed i terzo intervenuto in mera adesione alla posizione di uno dei convenuti.

PQM

Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento n. r.g. 24733/2015 così dispone:

- 1) rigetta la domanda,
- 2) condanna gli attori in solido a rifondere le spese legali a favore di ciascuno dei convenuti che vengono liquidate in € 7.959,00 oltre accessori di legge

R O M A, 6.11.2017

Il Giudice
Vincenzo Vitalone

